

**PRESIDENTE.** Allora prego gli oratori che prenderanno la parola a discutere soltanto la quistione della soppressione proposta dal deputato Tola.

Il signor relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

**BUFFA, relatore.** Io credo che la Camera non possa ammettere la proposta dell'onorevole Tola. Non reca nessuna difficoltà l'aver abolito ieri l'articolo che definiva gl'istituti pubblici, perchè, come si disse ieri, la definizione si voleva eliminare da questa legge come luogo non adatto, mentre si potrebbe assai più opportunamente e con minori contraddizioni definire quati siano queste scuole nelle leggi che provvederanno ai vari rami dell'insegnamento.

Qui non importa dire cosa siano queste scuole pubbliche, perchè, fino a che si facciano le leggi speciali, la legislazione vigente, la quale determina le attinenze tra il Governo e le scuole, rimane la stessa. Quindi, dicendo che le scuole pubbliche dipendono dal Ministero, non si reca cambiamento nessuno a quello che oggi è in vigore. Ma io non intendo come l'onorevole Tola ci dica che bisogna togliere quest'articolo, perchè fu tolta la definizione degli'istituti pubblici.

Esaminando attentamente il suo emendamento stampato, che è una riforma dell'intero capitolo primo, non vi trovo la definizione degli'istituti pubblici.

Anch'egli aveva già abolito di sua spontanea volontà questa definizione; come mai se l'averla abolita non tolse a lui di mettere nell'articolo 1 queste stesse parole, *da lui dipendono le scuole*, ecc., come mai l'essere stata tolta dalla Commissione questa definizione, lo fa ora decidere a proporre l'abolizione di quest'articolo? Io veramente non ne intendo il perchè, e quindi mi pare che la Camera dovrebbe passar oltre e accettare l'articolo della Commissione, che è identico a quello del Ministero.

**TOLA P.** L'onorevole relatore diceva: il motivo per cui si è soppresso ieri l'articolo 2 non può servire per far sopprimere l'articolo 3. E perchè? Perchè ieri non si è soppressa che una definizione; non si volle cioè definire che le scuole comunali e provinciali sono pubbliche. Ma è una petizione di principio. Infatti perchè si volle evitare questa definizione? Mi risponda l'onorevole relatore: perchè si volle evitare? Perchè si andava incontro a quel gran principio che la denominazione di insegnamento pubblico è un genere che comprende due specie: insegnamento pubblico ufficiale e insegnamento pubblico non ufficiale. E siccome la Camera, laddove avesse votato che le scuole dei comuni e delle provincie sono pubbliche senza veruna spiegazione, avrebbe implicitamente votato che dipendevano esclusivamente dal Ministero, perchè il ministro governa l'insegnamento pubblico; perciò lasciò intatto il principio e disse: questo lo faremo a luogo opportuno.

Ora io ritorco l'argomento: se qui nel terzo articolo diciamo che le scuole e gl'istituti pubblici dipendono dal ministro, senza veruna spiegazione, cadiamo nello stesso inconveniente, mettiamo cioè tutti gl'istituti, legati braccia e piedi, in mani del ministro.

L'altra ragione del signor relatore è questa: si rimandi tutto al tempo avvenire, cioè al tempo in cui si faranno le leggi speciali: allora tutto si determinerà; intanto vi è la legislazione vigente. Ma è appunto per ovviare a questo che io propongo la soppressione, perchè il tempo avvenire può essere più o meno lontano, e questa libertà che abbiamo proclamata non la vediamo attuata che da lontano assai. Intanto che cosa rimane? L'attuale legislazione...

*Voci.* È naturale!

**TOLA P.** Ma questo non è nell'interesse della Camera. Se

essa avesse accettata la mozione che io feci il primo giorno, vale a dire che, lasciato intatto il principio di libertà e la sua attuazione, fosse scorporato da questa legge tutto ciò che vi era relativo, e si formolasse la legge sull'amministrazione sola dell'insegnamento ufficiale, allora rimarrebbe intatta la legislazione vigente. Questa io la rispetto; ma non mi negherà l'onorevole relatore che è un assoluto concentramento di ogni specie d'insegnamento, cosicchè rimanendo in vigore per una o due o tre, e Dio sa quante Sessioni, avremo ottenuto questo bel risultato di proclamare in teoria la libertà di insegnamento e di conservare in fatto per due o tre anni il monopolio.

Per conseguenza persisto nella proposta soppressione, a meno che si proponga una redazione più franca e più precisa.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Farini.

**FARINI.** Mi pare che la spiegazione ricercata dall'onorevole Tola sia già stata data dalla Camera coi suoi voti.

La Camera ha detto: voglio che il principio della libertà d'insegnamento sia effettuato nelle leggi speciali. Con questo che cosa ha essa significato? Ha detto: siccome pare che possa essere in qualche guisa pregiudicato ciò che io vorrò fare quando applicherò questo principio nelle leggi speciali, tolgo via le definizioni che possono offenderlo e pregiudicarlo. Ma intanto la Camera sa che, fin da principio, e l'onorevole Buffa ed io e quanti hanno opinato con noi hanno divisato che, togliendo via la definizione delle scuole pubbliche e quella delle scuole private, si mantenesse intanto la legislazione vigente.

Ora, se il ministro deve governare le scuole pubbliche, come il primo articolo della legge porta; se deve sorvegliare le private, come porta lo stesso articolo in un altro periodo, egli governerà le prime e sorveglierà le seconde, secondo la legislazione in vigore. Nè io so come, dopo avere stabilito che il Governo deve in questa misura e governare le une e sorvegliare le altre, si possa ora dire che le pubbliche non hanno da dipendere dal ministro! Ma da chi dipenderanno?

In fede mia, par naturale il dire che pubbliche saranno quelle che sotto questa denominazione furono conosciute sin qui e che tali saranno fino a quando faremo le nuove leggi.

Quindi parmi che non solo torni in acconcio, ma sia necessario mantenere questo articolo 2, il quale stabilisce che dipendono dal ministro quelle scuole che finora abbiamo sempre riconosciute come scuole pubbliche.

**MENABREA.** Je ne veux pas entrer dans l'ordre des idées qui ont été développées par le député Tola pour proposer l'abolition de l'article 3, qui est actuellement en discussion; mais il me semble que cet article est tout à fait inutile. Du moment que l'article premier de la loi déclare que le ministre gouverne l'instruction publique, il me semble que tout est dit; c'est-à-dire que les institutions et les écoles publiques dépendent immédiatement du ministre. Toute autre déclaration est superflue. Du reste, vous avez un autre article proposé par la Commission, l'article 3, qui dit:

« Spetta unicamente alle podestà dalle leggi preposte alla pubblica istruzione di provvedere alle discipline delle scuole pubbliche. »

Voilà donc un même principe répété dans trois articles successifs; je ne sais quelle différence il existe entre ce qui est dit aux articles premier et troisième et le contenu de l'article cinquième dont je viens de donner lecture. Je prierais donc la Commission de vouloir bien m'éclairer sur cette question, parce qu'il me semble qu'il faut toujours s'abstenir de mettre dans une loi des choses superflues. La loi doit contenir des